



Comune di Roncegno Terme

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2026 - 2028**

ALLEGATO C

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026- 2028

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali trentini hanno adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali hanno allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione - DUP - che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
 - o vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
 - o viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) secondo regole precise;

- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

A partire dal 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione ecc.:

<https://www.comune.roncegnoterme.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

Lo schema di bilancio, con i relativi allegati, è stato predisposto secondo le indicazioni fornite. Si evidenzia che, in data 04 maggio 2025 (turno generale), si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; il Comune di Roncegno Terme è amministrato dalla nuova Giunta Comunale così composta:

GIOVANNINI CORRADO - Sindaco
MONTIBELLER MIRKO – Vice Sindaco
MARINA FRAINER - Assessore
GILLI GIULIANA - Assessore
MENEGOL MARIANO - Assessore

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di

programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni

amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2026	10.134.391,35	14.040.348,37	13.241.069,19
Esercizio 2027	4.790.583,97	0	0,00
Esercizio 2028	4.791.283,97	0	0,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026 - 2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: alla luce dell'attuale panorama economico e finanziario, seguendo le indicazioni del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2026, si è ritenuto di proseguire con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito IMIS sulla base delle aliquote approvate per il 2023.

Rimane pertanto invariato il quadro fiscale attuale inerente i tributi per l'anno 2026. Per le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, si rimanda alle deliberazioni tariffarie.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalla disciplina provinciale (invarianza della spesa corrente rispetto al 2019), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una ricognizione della spesa corrente. Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità.

3) per quanto riguarda la spesa del personale, si è previsto nel corso dell'anno l'assunzione di un assistente tecnico presso il Servizio Tecnico;

4) non è prevista l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione).

5) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Roncegno Terme, non ha contratto nuovo indebitamento negli ultimi esercizi e per il prossimo triennio non sono previste assunzioni di nuovi mutui; ha in essere l'operazione conseguente all'estinzione anticipata dei mutui con la Provincia di Trento e l'ammortamento di un mutuo per la sistemazione di un acquedotto con il Consorzio BIM Adige.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028 da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio finale. Come risulta dal prospetto allegato al rendiconto "Equilibrio economico – finanziario" l'ente il bilancio di previsione risulta in pareggio.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio.

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	2024 (previsioni asestate)	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
Imposte, tasse e proventi assimilati	816.000,00	800.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
Compartecipazioni di tributi	-	-	-		
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-		
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-		
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	816.000,00	800.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00

- I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21.

Il Consiglio comunale di Lona-Lases, con delibera n. 3 del 19/04/2017 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta.

L'IM.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'IM.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.M.U.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.M.U.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;

b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'IM.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;

c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatica del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rispetto all'impianto originario del tributo, nel 2016 sono intervenute alcune rilevanti modifiche normative che hanno inciso sul prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti e di conseguenza sull'entità del gettito per le casse comunali. In particolare:

- Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTI (aliquota 0,00 %) purché non di lusso. Infatti l'esenzione non si applica per i fabbricati delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- Deduzione rendita fabbricati strumentali all'attività agricola: per il periodo d'imposta 2016 è stata stabilita in €. 1.500,00 (erano €. 1.000,00 nel 2015).
- Fabbricati di tipo produttivo in categoria D: La legge di stabilità ha previsto di escludere dalla rendita catastale il valore degli impianti fissi al suolo (c.d. imbullonati) su istanza del proprietario.
- Immobili posseduti da Cooperative Sociali (ONLUS): Per il solo 2016 sono esenti in presenza di convenzioni stipulate con la Provincia, i Comuni, le Comunità o l'Azienda Sanitaria.

Inoltre, sono esenti i Fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che in essi pongono la residenza anagrafica e dimora abituale e che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze (fino a un massimo di 2).

Aree fabbricabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità: La nuova disciplina prevede il rimborso automatico dell'imposta versata nel caso in cui il vincolo di espropriazione venga rimosso mediante variante urbanistica e l'area venga declassata come inedificabile ovvero trascorsi 10 anni senza che nel frattempo venga acquisita dall'Ente pubblico.

Le aliquote IM.I.S, in approvazione per il 2026, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 326,93	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: - unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà, usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all'art.540 del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso (art.4, comma 1 del regolamento previa presentazione della comunicazione di cui all'art.6, comma 2, punto 1, del regolamento) - di cui all'art.5, comma 2, lettera b) della L.P. n.14/2014	0,00%		
unità immobiliari abitative (ad esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado e relative pertinenze (in presenza dei requisiti previsti dall'art.4, comma 3, lettera a) del regolamento previa presentazione della comunicazione di cui all'art.6, comma 2, punto 1, del regolamento)	0,45%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
fabbricati strumentali all'attività agricola (sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con rendita catastale inferiore o uguale a euro 25.000,00=	0,00%		
fabbricati strumentali all'attività agricola (sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di	0,10%		Euro 1.500,00

ruralità strumentale) con rendita superiore a euro 25.000,00=			
Aree edificabili, e altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti	0,895%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 (previsioni asestate)	2024 (previsioni asestate)	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
IMIS	748.000,00	748.000,00	738.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

- **Recupero evasione ici/imup/tasi/imis**

L'Ente, anche avvalendosi di servizi esterni, intende svolgere l'attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

- **Addizionale comunale IRPEF**

Il Comune di Roncegno Terme non ha mai istituito tale tributo, destinato al finanziamento delle spese correnti di bilancio, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. In ogni caso l'Amministrazione non intende introdurre il tributo.

- **Tariffa rifiuti - TARI**

Con delibera n. 2 dd. 05.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.

La TARI è interamente gestita dalla Comunità Valsugana e Tesino, così come la determinazione della tariffa, che tiene conto del nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, che troverà applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Tale attività è svolta parte con affidamento a ditta esterna in quanto il Comune non possiede gli adeguati mezzi per lo spazzamento strade e parte in economia diretta dal Comune con proprio personale il cui costo viene annualmente comunicato al

predetto gestore affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio.

- Canone Unico

L'articolo 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) congiuntamente alla previsione di cui all'art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, stabiliscono, a decorrere dal 2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I D.Lgs. 507/1993), del canone sulla pubblicità (art. 62 D.Lgs. 446/1997), della Tosap (capo II D.Lgs. 507/1993) e del Cosap (art. 63 D.Lgs. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone unitario (di natura patrimoniale e non tributaria) disciplinato dalle richiamate disposizioni normative. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 l'ente istituisce e regola il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercantili, così come modificato dalle successive delibere n. 11 del 29.04.2021 e n. 2 del 14.02.2022.

Nel bilancio di previsione 2026 – 2028 sono quindi state riunite le entrate al Titolo 3 – nella categoria “*Proventi derivanti dalla gestione di beni*”, per un importo pari a 28.100,00 euro (capitolo “Canone Unico patrimoniale (Ex TOSAP COSAP Pubblicità)”).

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2025 (previsioni asstate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
	1	2	3	4
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.377.786,00	1.321.155,72	1.182.928,97	1.182.928,97
Trasferimenti correnti da famiglie				
Trasferimenti correnti da imprese				
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private				
Trasferimenti correnti all'Unione europea e dal resto del mondo				
TOTALE Trasferimenti correnti	1.377.786,00	1.321.155,72	1.182.928,97	1.182.928,97

Tra i trasferimenti correnti principali il comune ha iscritto il fondo perequativo secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per il 2026 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018,

ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 101.657,17.

Sono previsti inoltre i rimborsi delle spese per le gestioni associate di servizi con altri Comuni.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2025 (previsioni asestate)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	643.888,49	575.450,00	575.450,00	575.450,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Interessi attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	300,00	300,00	300,00	300,00
Rimborsi e altre entrate correnti	62.170,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
TOTALE Entrate extra tributarie	717.358,49	655.900,00	654.900,00	654.900,00

- Vendita di beni

In questa sezione sono contabilizzati in particolare i proventi derivanti dal servizio idrico integrato, dai proventi derivanti dallo scambio sul posto di energia elettrica e dalla gestione boschi, per un totale di € 418.500,00.

- Vendita ed erogazione di servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune quali i diritti di segreteria e i proventi dei servizi cimiteriali

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni

I proventi più significativi sono quelle derivanti dal Canone Unico Patrimoniale, dalle concessione cimiteriali e canoni di locazione e concessione di beni comunali.

- Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo e gli indennizzi da assicurazioni.

TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia

Autonoma di Trento, dal B.I.M. e trasferimenti da privati. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti. In particolare, si evidenziano i principali contributi iscritti:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.148.986,27	5.317.659,38	112.000,00	112.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	56.400,50	3.309,14	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	94.098,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.299.484,77	5.320.968,52	112.000,00	112.000,00

TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai fini di non incorrere in scoperture di cassa, visto che negli ultimi esercizi si è ricorso ad anticipazione di tesoreria, è stata prevista l'anticipazione di cassa entro i limiti di legge per l'importo di euro 500.000,00 per il triennio 2026-2028 qualora fosse necessario usufruirne.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è rappresentato in tabella e verrà ulteriormente incrementare con il riaccertamento ordinario dei residui

FPV	2025	2026	2027	2028
FPV – parte corrente	58.396,78	63.702,11	68.090,00	68.790,00
FPV – parte capitale	710.277,57	0,00	0,00	

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

- Redditi da lavoro dipendente

Si rappresentano i dati per gli anni 2026-2028 del personale.

Dati e indicatori relativi al personale"	PROGRAMMAZIONE FUTURA			
	2025 (previsione asestata)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Dipendenti (rapportati ad anno)	16	16	16	16
Costo del personale (macroaggregato 01)	827.202,14	824.002,11	832.405,00	833.105,00

- **Imposte e tasse a carico dell'ente** – per euro 1.125.320,00. In questa voce è classificata, come posta principale l'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Roncegno Terme non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997):

- **Acquisto di beni e servizi** – Per complessivi euro 1.125.320,00. Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili. In questa voce di spesa si è dovuto far fronte alle maggiori spese energetiche conseguenti all'andamento del relativo mercato e alla crescente inflazione.

- **Trasferimenti correnti** – per euro 400.250,00. In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ai trasferimenti ordinari fra enti.

- **Interessi passivi** – Sono stanziati interessi passivi per l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa presso il Tesoriere per 500,00 euro.

- **Altre spese correnti**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati, tra cui:

Fondo di riserva ordinario per euro 19.227,76;

Fondo di riserva di cassa per euro 300.000,00;

Lo stanziamento del fondo di riserva ordinario rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza, salvo la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento e prendere in considerazione anche gli incassi dell'esercizio successivo riferiti all'annualità di riferimento.

A partire dalla programmazione 2024/2026 gli enti potranno tornare a scegliere tra le seguenti tre modalità di calcolo della media tra incassato e accertato in c/competenza:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

L'ente ha escluso il canone depurazione delle acque riscosso per conto della Provincia Autonoma di Trento e alla stessa rimborsato;

Sono state individuate le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, tutte le risorse di incerta riscossione relative al titolo 1 e 3 dell'entrata, basandosi sul trend storico.

Dall'accantonamento effettivo sono stati esclusi i proventi derivanti dal servizio depurazione perché l'importo della corrispondente spesa da versare alla Provincia viene determinato dall'effettiva riscossione.

L'ente ha accantonato il 100% delle somme derivanti dal calcolo pari a **27.746,88** euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese in conto capitale si rinvia all'apposita sezione del DUP, nella quale vengono indicate le opere previste con i relativi finanziamenti.

TITOLO 4° - RIMBORSO DI PRESTITI

Sono previsti per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 il recupero della quota capitale relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui (Delibera PAT 1035/2016) per euro 101.657,17

TITOLO 5° - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI, CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Non è prevista l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere pubbliche.

TITOLO 7° - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in parte spesa è costituito per il 2026, per il 2027 e per il 2028 rispettivamente per euro 68.090,00, euro 68.790,00 ed euro 68.790,00 per ciascun anno in parte corrente. Il FPV in parte capitale verrà costituito con l'operazione di riaccertamento ordinario.

Si ricorda che lo stesso dovrebbe essere così formato:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NON RICORRENTI

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le entrate correnti riconosciute come non ricorrenti sono rappresentate nel seguente prospetto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	importo
20002	QUOTA IMPOSTA INCASSATE MA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE O VERSATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE - UNA TANTUM	2.500,00
120000	IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO - UNA TANTUM	30.000,00
141006	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI - UNA TANTUM	5.200,00
2350004	PEREQUATIVO SOSTEGNO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - UNA TANTUM	2.800,00
130002	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - UNA TANTUM	7.500,00
13000004	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - UNA TANTUM	1.500,00
	TOTALE	49.500,00

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali e referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.”

Le spese correnti riconosciute come non ricorrenti sono rappresentate nel seguente prospetto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	importo
11300084	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI - UNA TANTUM	17.900,00
12010006	ADEGUAMENTI CONTRATTO PERSONALE - UNA TANTUM	5.000,00
12020453	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - I.N.P.S. PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO INFORMATICO - UNA TANTUM	300,00
12720453	I.R.A.P. PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO INFORMATICO - UNA TANTUM	565,00
1012301	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO INFORMATICO - UNA TANTUM	6.380,00
12360199	INCARICHI LEGALI - UNA TANTUM	5.000,00
12010007	COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - UNA TANTUM	2.000,00
1303022	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SERVIZIO FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	1.148,70
1303024	INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	1.600,00
1304027	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM	3.000,00
14310117	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - UNA TANTUM	3.000,00
14800457	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - UNA TANTUM	2.500,00
16350199	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, PROGETTAZIONI CONSULENZE - UNA TANTUM	10.000,00
17210067	MATERIALE PER ELEZIONI E REFERENDUM - UNA TANTUM	700,00
17330163	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM - UNA TANTUM	12.000,00
17330164	SPESE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE - UNA TANTUM	1.500,00
510501	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PUNTO LETTURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	4.100,00

52620382	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE E PER ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE - UNA TANTUM	1.700,00
103580345	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE INABILI - UNA TANTUM	10.000,00
104580345	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - UNA TANTUM	3.500,00
	TOTALE	91.893,60

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Al bilancio di previsione 2026 – 2028 (anno 2026) non viene applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione presunto (al 31.12.2025).

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1.

In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Roncegno Terme non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.